



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



costabile guidi
istituto comprensivo

Via A. Moro-CORIGLIANO CALABRO (CS)-

Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668

C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:www.icguidicorigliano.gov.it

– e-mail: csic8ag00g@istruzione.it peccsic8ag00g@pec.istruzione.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Egemonia per la programmazione e la direzione della
Finanza Umana - Programmazione e monitoraggio della
Cultura e dell'Università per interventi a favore di
Sistemi di Ricerca per la Qualità del Lavoro e per
l'Innovazione e per l'Innovazione Scientifica
Unione IV

MODIFICA AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 36. (Contratti sotto soglia) - Decreto legislativo 18 aprile 2016

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Aprile 2016

Approvata dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 65 del 18/12/2017

Il Consiglio D'Istituto

VISTO il Regolamento d'Istituto (Allegato H) per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

VISTO l'intervenuto **articolo 36 del Codice dei Contratti (Contratti sotto soglia)** del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Delibera

Di modificare il Regolamento d'Istituto (Allegato H) per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture integrandolo con l'intervenuto **articolo 36 del Codice dei Contratti (Contratti sotto soglia)** del Decreto Legislativo n. 50/2016

Pertanto, il Regolamento d'Istituto sulla Vigilanza degli Studenti è così modificato:

Art. 36 del Codice dei Contratti (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;**

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, delle leggi in materia.